

COVID-19

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2020, n. 10

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e al Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23

Processo tributario

L'Agenzia delle Entrate ha commentato le novità introdotte dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (articolo 83) e dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (articolo 36) - di seguito rispettivamente Primo Decreto-Legge e Secondo Decreto-Legge - relativamente al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini nel processo tributario.

Di seguito riportiamo i chiarimenti di maggiore interesse.

RINVIO DELLE UDIENZE

Con riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi nel periodo dal 9 marzo 2020 all'**11 maggio 2020**¹ non saranno celebrate (si vedano nostre precedenti comunicazioni).

ATTENZIONE

Il rinvio generalizzato delle udienze disposto dal comma 1 dell'articolo 83 del Primo Decreto-Legge presenta alcune eccezioni; per quanto di interesse nel contenzioso tributario, tra queste sono compresi i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del Codice di Procedura Civile, e in genere tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

I citati articoli 283, 351 e 373 del Codice di Procedura Civile disciplinano i procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, che possono interessare anche il processo tributario².

Costituiscono ulteriori eccezioni alla disciplina sul rinvio d'ufficio delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 in quanto rientranti tra i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti:

- ◆ i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato (articoli 47, 52, comma 2, ultimo periodo e 62-*bis*, comma 1, ultimo periodo, Decreto Legislativo n. 546/1992);**
- ◆ i procedimenti cautelari relativi alla sospensione dell'esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori (quali gli atti di contestazione, ovvero di irrogazione delle sanzioni) (articolo 19, Decreto Legislativo n. 472/1997);**
- ◆ i procedimenti finalizzati all'adozione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca, ovvero dell'esecuzione del sequestro conservativo (articolo 22, Decreto Legislativo n. 472/1997).**

¹ Termine originariamente fissato dal Primo Decreto-Legge al 15 aprile 2020.

² Le disposizioni relative al procedimento di sospensione dell'esecutività delle sentenze sono contenute negli articoli 52 e 62-*bis* del Decreto Legislativo n. 546/1992, relativi ai procedimenti cautelari di sospensione della sentenza di primo grado e della sentenza di appello.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

Le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali riguardano tutte le parti del processo senza distinzione alcuna.

FATTISPECIE IN CUI OPERA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

Con riferimento al processo tributario, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, può considerarsi sospesa tra l'altro la decorrenza dei termini relativi a:

- ◆ proposizione dell'atto di appello (articolo 51, comma 1, e articolo 38, comma 3, Decreto Legislativo n. 546/1992);
- ◆ proposizione del ricorso per Cassazione e del controricorso (articoli 325, 327 e 370, Codice di Procedura Civile);
- ◆ proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale (articolo 63, Decreto Legislativo n. 546/1992);
- ◆ costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante (articolo 22, comma 1, e articolo 53, comma 2, Decreto Legislativo n. 546/1992);
- ◆ costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale (articolo 23, comma 1, e articolo 54, Decreto Legislativo n. 546/1992);
- ◆ integrazione dei motivi di ricorso (articolo 24, Decreto Legislativo n. 546/1992);
- ◆ proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali (articolo 28, Decreto Legislativo n. 546/1992);
- ◆ trasmissione da parte dell'Ufficio delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente (articolo 70, comma 5, Decreto Legislativo n. 546/1992).

Possono considerarsi sospesi per il periodo che va dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 i termini previsti nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di segreteria³.

FATTISPECIE IN CUI NON OPERA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

La sospensione non opera:

- ◆ per i termini relativi ai procedimenti cautelari di cui agli articoli 283, 351 e 373 del Codice di Procedura Civile, sopra citati;
- ◆ sui termini ai quali si applica la sospensione automatica per un periodo di nove mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019⁴, che è stata prevista in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti (articolo 6, comma 11, del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119);
- ◆ per il termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti;
- ◆ **con riferimento al termine del 31 maggio 2020 per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, di cui all'articolo 6 del Decreto-Legge n. 119/2018;**
- ◆ **con riferimento ai termini per il pagamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.**

³ Come quelli relativi alla pubblicazione della sentenza (articolo 37, Decreto Legislativo n. 546/1992).

⁴ Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E/2019, paragrafo 9.

NOTA BENE

Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, la sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da definizioni agevolate - come nel caso della sospensione automatica di nove mesi di cui al citato articolo 6, comma 11, del Decreto-Legge n. 119/2018 - non si cumula con altre sospensioni di termini.

ATTENZIONE

Nell'ipotesi in cui per effetto della sospensione di nove mesi il termine di impugnazione della pronuncia giurisdizionale tributaria/di riassunzione/di proposizione del controricorso in Cassazione sia originariamente destinato a scadere in data successiva all'11 maggio 2020, è opportuno non tener conto della sospensione dei termini.

Qualora invece tale termine sia destinato a scadere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, esso scadrà in ogni caso il 12 maggio 2020.

SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO DI PRIMO GRADO E DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il termine per la proposizione del ricorso da parte del contribuente alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente e alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano.

ESEMPIO:

atto notificato il 14 febbraio 2020,

il termine "originario" per la presentazione del ricorso - 14 aprile 2020.

il termine attuale (per effetto sospensione) per la presentazione del ricorso - 17 giugno 2020.

È sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione (articolo 17-*bis*, comma 2, Decreto Legislativo n. 546/1992), riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 Euro.

Dalla scadenza di tale termine, decorre il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, qualora non venga raggiunto l'accordo di mediazione, ovvero l'accordo di mediazione raggiunto non venga perfezionato.

ESEMPIO:

procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio 2020,

il termine "originario" per la conclusione della mediazione - 20 aprile 2020

il termine attuale (per effetto sospensione) per la conclusione della mediazione - 23 giugno 2020.

NOTA BENE

Per la mediazione, la sospensione dei termini opera con riferimento:

- ◆ **sia al termine di 30 giorni da quello della conclusione del procedimento di mediazione entro il quale il ricorso deve essere depositato, a pena di inammissibilità, innanzi alla Commissione Tributaria provinciale;**
- ◆ **sia al termine di 20 giorni per il versamento del totale, ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.**

La sospensione non opera, invece, per le rate della mediazione successive alla prima.

TERMINI CHE INIZIANO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE

Nel caso in cui il termine cominci a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, l'inizio di tale termine è automaticamente posticipato al 12 maggio 2020.

ESEMPIO:

termine per l'impugnazione di un atto o di una sentenza decorre dal 19 marzo 2020

Data di inizio della relativa decorrenza differita al 12 maggio 2020

La scadenza "originaria" del termine di impugnazione - 18 maggio 2020

La scadenza attuale (per effetto sospensione) del termine di impugnazione - 10 luglio 2020.

TERMINI COMPUTATI A RITROSO

Come disposto dal penultimo periodo del comma 2 dell'articolo 83 del Primo Decreto-Legge, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.

NOTA BENE

La sospensione riguarda anche i termini a ritroso, quali:

- ◆ il termine per il deposito di documenti e memorie (i.e. termine rispettivamente di 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione della controversia ex articolo 32 Decreto Legislativo n. 546/1992), o;
- ◆ per l'istanza di trattazione in pubblica udienza, da presentare entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione della controversia - cfr. articolo 33 del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

- ◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com